

# Circolare per lo Studio

## Principali scadenze 16-30 novembre 2020

a cura di Saverio Cinieri

Il calendario delle scadenze fiscali dal 16 al 30 novembre è molto ricco di appuntamenti.

Tra le tante scadenze si segnala:

- il versamento, al 16 novembre, dell'IVA periodica del mese precedente e di quella relativa al terzo trimestre dell'anno;

- il versamento, sempre al 16 novembre (in realtà la scadenza è 15 novembre ma slitta in quanto cade di domenica, della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2020;

- la presentazione, fissata il 30 novembre, delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, relative al periodo d'imposta 2019;

- il versamento, sempre al 30 novembre, della seconda rata delle imposte (IRPEF, IRES e IRAP) dovute in base alla dichiarazione dei redditi ed IRAP.

Per quest'ultimo adempimento si segnalano importanti novità, oggetto di approfondimento.

**16** LUNEDÌ

### ACCISE

#### Accise

**Attività** - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di ottobre.

**Soggetti obbligati** - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

**Modalità** - Versamento con il modello F24-Accise.

### ARTIGIANI E COMMERCANTI



#### Artigiani e commercianti - Contribuzione


**Attività** - Versamento rata terzo trimestre dei contributi dovuti sul minimale di reddito.


**Soggetti obbligati** - • Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS;


- Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

**Modalità** - Modello unificato F24.

COMUNICAZIONI	<p><b>Comunicazione contanti superiori 10.000 euro</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 15 novembre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Versamento ritenute emolumenti arretrati</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sugli emolumenti arretrati operate nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1002 - Ritenute su emolumenti arretrati".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Ritenute su indennità di cessazione collaborazioni a progetto</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione a progetto corrisposte nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Il versamento può essere effettuato in unica rata entro il 16 marzo 2021 o in 4 rate mensili di pari importo per i soggetti che (art. 7, D.L. n. 149/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esercitano le attività economiche sospese (art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020), quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche, giusto per citarne alcune, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (quindi è indifferente che si tratti di zone rosse, arancioni o gialle);</li> <li>- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse o arancioni (individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020);</li> <li>- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. n. 149/2020, oppure esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse (art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020).</li> </ul>

IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto assicurazioni sulla vita</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi, corrisposti nel corso del mese precedente, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscatti di polizze a vita;</li> <li>- riscatti e/o da scadenze di polizze vita che sono state stipulate entro il 31 dicembre 2000, tenendo presente che si deve ritenere escluso l'evento morte.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Versamento ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Il versamento può essere effettuato in unica rata entro il 16 marzo 2021 o in 4 rate mensili di pari importo per i soggetti che (art. 7, D.L. n. 149/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esercitano le attività economiche sospese (art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020), quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche, giusto per citarne alcune, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (quindi è indifferente che si tratti di zone rosse, arancioni o gialle);</li> <li>- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse o arancioni (individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020);</li> <li>- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. n. 149/2020, oppure esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse (art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020).</li> </ul>

IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di ottobre da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di ottobre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Ritenute su provvigioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Ritenute su retribuzioni e pensioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Il versamento può essere effettuato in unica rata entro il 16 marzo 2021 o in 4 rate</p>


	<p>mensili di pari importo per i soggetti che (art. 7, D.L. n. 149/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esercitano le attività economiche sospese (art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020), quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche, giusto per citarne alcune, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (quindi è indifferente che si tratti di zone rosse, arancioni o gialle);</li> <li>- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse o arancioni (individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020);</li> <li>- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. n. 149/2020, oppure esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse (art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020).</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale regionale Irpef - Versamento rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 - Addizionale regionale all'Irpef - sostituti d'imposta".</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Il versamento può essere effettuato in unica rata entro il 16 marzo 2021 o in 4 rate mensili di pari importo per i soggetti che (art. 7, D.L. n. 149/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esercitano le attività economiche sospese (art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020), quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche, giusto per citarne alcune, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (quindi è indifferente che si tratti di zone rosse, arancioni o gialle);</li> <li>- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse o arancioni (individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020);</li> <li>- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. n. 149/2020, oppure esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio na-</li> </ul>


	zionale classificate come zone rosse (art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020).
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d'imposta.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche e Poste italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di ottobre in relazione a premi di risultato.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;</li> <li>• 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;</li> <li>• 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;</li> <li>• 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.</li> </ul>

IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Ritenute su premi lotterie e simili</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di ottobre derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Addizionale stock options</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".</li> </ul>


IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di ottobre ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;</li> <li>• 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.</li> </ul>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p>



	 <p><b>Attenzione</b></p> <p>Il versamento può essere effettuato in unica rata entro il 16 marzo 2021 o in 4 rate mensili di pari importo per i soggetti che (art. 7, D.L. n. 149/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esercitano le attività economiche sospese (art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020), quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche, giusto per citarne alcune, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (quindi è indifferente che si tratti di zone rosse, arancioni o gialle);</li> <li>- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse o arancioni (individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020);</li> <li>- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. n. 149/2020, oppure esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse (art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020).</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su indennità di esproprio occupazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità di esproprio e/o occupazione corrisposte nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1052 - Indennità di esproprio occupazione".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su premi per giochi di abilità in spettacoli</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni corrisposti nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1047 - Ritenute su per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;</li> <li>• 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;</li> <li>• 1030 - Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;</li> <li>• 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;</li> <li>• 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1043 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere</li> </ul>

	<p>di imprese residenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;</li> <li>• 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;</li> <li>• 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a ottobre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p><b>Modalità</b> - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6010 – Versamento Iva mensile-ottobre”.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Il versamento può essere effettuato in unica rata entro il 16 marzo 2021 o in 4 rate mensili di pari importo per i soggetti che (art. 7, D.L. n. 149/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esercitano le attività economiche sospese (art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020), quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche, giusto per citarne alcune, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (quindi è indifferente che si tratti di zone rosse, arancioni o gialle);</li> <li>- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse o</li> </ul>

	<p>arancioni (individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020);</p> <p>- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. n. 149/2020, oppure esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse (art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020).</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Liquidazione IVA periodica – Soggetti trimestrali ordinari</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell'art. 74 del decreto Iva).</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6033 – Versamento Iva trimestrale – Terzo trimestre", con applicazione della maggiorazione dell'1%.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Il versamento può essere effettuato in unica rata entro il 16 marzo 2021 o in 4 rate mensili di pari importo per i soggetti che (art. 7, D.L. n. 149/2020):</p> <p>- esercitano le attività economiche sospese (art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020), quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche, giusto per citarne alcune, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (quindi è indifferente che si tratti di zone rosse, arancioni o gialle);</p> <p>- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse o arancioni (individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020);</p> <p>- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. n. 149/2020, oppure esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse (art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020).</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Iva a credito dell'erario risultante dalla dichiarazione annuale</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'ultima delle nove rate, con la maggiorazione per interessi di dilazione, dell'Iva inerente l'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale presentata in forma autonoma.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale" e "1668" per l'ammontare degli interessi di dilazione.</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Imposta sugli intrattenimenti</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di ottobre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p>

	<p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Tobin tax - Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).</li> </ul> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze <a href="http://www.rgs.mef.gov.it">www.rgs.mef.gov.it</a>.</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Assicurazioni - Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento da parte degli assicuratori dell'acconto, nella misura del 12,5%, dell'imposta sui premi ed accessori dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<b>RAVVEDIMENTO</b>	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 30 giorni</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 15 novembre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versa-</p>

	<p>te o versate in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;</li> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Modello Redditi ENC – Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari allo 1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quinta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;</li> <li>• della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-Ires-saldo;</li> <li>• 2001-Ires acconto-prima rata;</li> <li>• 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>• 3812-Irap acconto-prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto</p>

	<p>2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari all'1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quinta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;</li> <li>• della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001 – IRPEF-saldo;</li> <li>• 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;</li> <li>• 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.</li> </ul>
IMPOSTE DIRETTE	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari all'1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quinta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;</li> <li>• della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003 – Ires – saldo;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2001 – Ires acconto – prima rata;</li> <li>• 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;</li> <li>• 3812 – Irap acconto – prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Modello Redditi SP – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari all'1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quinta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;</li> <li>• della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le società di persone ed equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001-Irpef-saldo;</li> <li>• 4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>• 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>• 3812-Irap acconto-prima rata;</li> <li>• 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;</li> <li>• 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;</li> <li>• 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>

## IMPOSTE DIRETTE

**Rivalutazione partecipazioni possedute al 1° luglio 2020 -  
Versamento imposta sostitutiva****Attenzione**

La scadenza originaria è il 15 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Versamento prima rata imposta sostitutiva per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2020.

**Soggetti obbligati** - Soggetti che possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall'articolo 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, ovvero di una partecipazioni non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione.

**Modalità** - L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari all'11% può essere versata in tre rate di pari importo con scadenza:

- 16/11/2020;
- 15/11/2021;
- 15/11/2021.

Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.

Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

## IMPOSTE DIRETTE

**Rivalutazione terreni posseduti al 1° luglio 2020 - Versa-  
mento imposta sostitutiva****Attenzione**

La scadenza originaria è il 15 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Versamento prima o unica rata dell'imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020.

**Soggetti obbligati** - Possessori di:

- terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili;
- terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;
- terreni agricoli.

**Modalità** - L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 11% e può essere versata in tre rate di pari importo con scadenza:

- 16/11/2020;
- 15/11/2021;
- 15/11/2022.

Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.

Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8056 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.



## 18 MERCOLEDÌ

## RAVVEDIMENTO

## Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 20 agosto 2020.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

## 23 LUNEDÌ

TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE**Attenzione**

La scadenza originaria è il 22 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Pagamento della quarta rata del quinto periodo contabile (mese di settembre e ottobre), pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

**Soggetti obbligati** - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico e interessi – V periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".

TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE

## Canone di concessione

**Attenzione**

La scadenza originaria è il 22 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al quinto periodo contabile (mesi di settembre e ottobre).

**Soggetti obbligati** - Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

**Modalità** - L'adempimento deve risultare posto in essere utilizzando il modello F24-accise, specificando il codice tributo "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli

apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

## 25 MERCOLEDÌ

### IVA

### Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

**Attività** - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a ottobre (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

**Soggetti obbligati** - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento mensile, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.

**Modalità** - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

## 30 LUNEDÌ

### COMUNICAZIONI

### Comunicazione periodica intermediari finanziari

**Attività** - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

**Modalità** - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

### COMUNICAZIONI

### Soggetti che effettuano operazioni in oro

**Attività** - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.


**Soggetti obbligati** - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimen-

	<p>to e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p><b>Modalità</b> - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>
<p><b>COMUNICAZIONI</b></p>	<p><b>Opzioni IVA ed imposte dirette</b></p> <p><b>Attività</b> - Comunicazione, in via telematica, dell'esercizio o della revoca dell'opzione per i soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti che, con comportamenti concludenti, hanno di fatto esercitato o revocato l'opzione per regimi di determinazione dell'Iva e/o delle imposte dirette o per regimi contabili diversi da quelli ordinariamente loro applicabili.</p> <p><b>Modalità</b> - I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA effettuano la comunicazione nella dichiarazione stessa.</p> <p>I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale effettuano la comunicazione con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA.</p>
<p><b>COMUNICAZIONI</b></p>	<p><b>Remissione in bonis</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per "sanare" l'eventuale omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni o altri adempimenti di natura formale alla cui preventiva presentazione è subordinato l'accesso a benefici fiscali o regimi fiscali opzionali.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Contribuenti interessati alla fruizione di benefici fiscali ovvero di regimi fiscali opzionali.</p> <p><b>Modalità</b> - Al fine di sanare la violazione il soggetto interessato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento;</li> <li>• effettuare la comunicazione (o l'adempimento) richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;</li> <li>• versare "contestualmente", mediante F24, la sanzione minima di euro 250, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti d'imposta disponibili.</li> </ul> <p>Inoltre, analogamente a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la violazione non sia già stata oggetto di contestazione;</li> <li>• non siano iniziati accessi/ispezioni/verifiche o altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.</li> </ul>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Dichiarazione IRAP - Presentazione telematica</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IRAP relativa l'anno d'imposta 2019.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione IRAP, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul>

DICHIARAZIONI	<p><b>Modello Redditi ENC – Presentazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi ENC relativa l'anno d'imposta 2019.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti all'adempimento gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all'Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all'IRES.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul>
DICHIARAZIONI	<p><b>Modello Redditi PF – Presentazione telematica</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l'anno d'imposta 2019.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul> <p>È, inoltre, possibile consegnare la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate abilitato a fornire il servizio telematico.</p>
DICHIARAZIONI	<p><b>Modello redditi SC – Presentazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31/12/2019.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p>
DICHIARAZIONI	<p><b>Modello Redditi SP – Presentazione telematica</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l'anno d'imposta 2019.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul>

<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Indici sintetici di affidabilità fiscale – Presentazione modello</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l'anno d'imposta 2019.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenute all'adempimento le imprese e i lavoratori autonomi.</p> <p><b>Modalità</b> - Il modello va allegato alla dichiarazione dei redditi, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, che può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Acconto seconda rata IRPEF</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento del secondo o unico acconto di IRPEF dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi – PF (Persone fisiche) o modello Redditi-SP (Società di persone).</p> <p>Per i soggetti ISA con una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 il versamento può essere prorogato al 30 aprile 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: "4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione".</p> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Acconto seconda rata IRES</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento della seconda o unica rata dell'IRES.</p> <p>Per i soggetti ISA con una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 il versamento può essere prorogato al 30 aprile 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti IRES con esercizio sociale o periodo di imposta dal 1° gennaio – 31 dicembre.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica, con il seguente codice tributo: 2002-Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.</p> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Acconto seconda rata IRAP</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento del secondo o unico acconto dell'IRAP dovuta.</p> <p>Per i soggetti ISA con una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 il versamento può essere prorogato al 30 aprile 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone ed equiparati e soggetti IRES.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: "3813-IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione".</p>

	<i>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</i>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Trasparenza fiscale – Esercizio opzione</b></p> <p><b>Attività</b> - Esercizio dell'opzione in materia di trasparenza fiscale, la cui validità esplica effetti per tre esercizi sociali.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti all'adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le società di capitali i cui soci sono altre società di capitali (art. 115, TUIR);</li> <li>le società a "ristretta base societaria", ossia le srl (anche unipersonali) i cui soci sono esclusivamente persone fisiche (art. 116, TUIR).</li> </ul> <p><b>Modalità</b> - L'opzione per il regime di "trasparenza fiscale" relativa al triennio 2019-2021 va comunicata nel quadro OP del modello Redditi SC 2019, senza necessità di alcun ulteriore adempimento. Entro il medesimo termine la società dovrà anche acquisire l'adesione dei soci.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Opzione (revoca) determinazione Irap con il metodo a valori di bilancio</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo entro cui i contribuenti sono tenuti a comunicare nell'ambito del modello IRAP 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>l'opzione</b>, relativa al triennio 2020-2022, per la determinazione dell'IRAP con il metodo a valori di bilancio. Tale scelta: <ul style="list-style-type: none"> <li>o è irrevocabile per tre periodi d'imposta e si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio, sempreché l'impresa non opti per la revoca,</li> <li>o comporta la necessità di tenere la contabilità ordinaria;</li> </ul> </li> <li><b>la revoca</b> dell'opzione esercitata per il triennio 2017-2019, qualora si intenda determinare, dal 2018, la base imponibile IRAP con il metodo a valori fiscali.</li> </ul> <p>Si rammenta che per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario (ex art. 32, TUIR), gli esercenti l'attività di allevamento di animali (art. 56, comma 5, TUIR) e gli esercenti l'attività di agriturismo (art. 5, legge n. 413/1991) la base imponibile IRAP è individuata, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 446/1997, quale differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e degli acquisti destinati alla produzione. Tali soggetti possono, in alternativa ai criteri previsti dall'art. 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>utilizzare il <b>metodo fiscale</b> ex art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 come chiarito dalla Risoluzione n. 3/E del 9 gennaio 2012,</li> <li>optare, per la determinazione della base imponibile con il <b>metodo di bilancio</b>. In tal caso devono osservare gli adempimenti contabili previsti dall'art. 18, D.P.R. n. 600/1973.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Contribuenti società di persone (Snc/Sas) e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria che intendono optare per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio. Si rammenta che l'opzione non è ammessa per le imprese in contabilità semplificata; per queste, la determinazione della base imponibile IRAP avviene unicamente con il metodo "fiscale".</p> <p><b>Modalità</b> - L'opzione o revoca per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio va comunicata nella sezione "VII-Opzioni" del modello IRAP 2020.</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non</p>

	<p>stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><b>Modalità</b> - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</b></p> <p><b>Attività</b> - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 28 novembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Pagamento della prima rata del sesto periodo contabile (novembre – dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5160-prelievo erariale unico ed interessi – VI periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di secondo o unico acconto per l'anno 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.</p> <p><b>Modalità</b> - Il versamento dell'Ivie deve essere effettuato con F24 utilizzando il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "4045" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO</li> </ul>

	<p>SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”.</p> <p>Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve compilare il quadro RW.</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Ivafe - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di secondo o unico acconto per l'anno 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni.</p> <p><b>Modalità</b> - Il versamento dell'Ivafe deve essere effettuato con F24 utilizzando il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”.</li> </ul> <p>In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all'estero vanno indicati nel quadro RW.</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Tasse automobilistiche</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;</li> <li>• potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;</li> </ul> <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><b>Modalità</b> - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le delegazioni dell'Automobile Club Italia;</li> <li>• le agenzie di pratiche auto incaricate;</li> <li>• i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena - Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);</li> <li>• gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).</li> </ul>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Assicurazioni - Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</b></p> <p><b>Attività</b> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente <i>mese di ottobre</i> e sugli even-</p>



	<p>tuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso <i>mese di settembre</i>.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Modello Redditi ENC - Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari all'1,65%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della sesta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;</li> <li>• della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Enti non commerciali ed equiparati, non titolari di partita Iva.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-Ires-saldo;</li> <li>• 2001-Ires acconto-prima rata;</li> <li>• 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>• 3812-Irap acconto-prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi - Modello Reddito PF - Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari all'1,65%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della sesta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;</li> <li>• della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha ef-</li> </ul>

	<p>fettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001-Irpef-saldo;</li> <li>• 4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>• 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari all'1,65%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della sesta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;</li> <li>• della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires, non titolari di partita IVA, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003 – Ires – saldo;</li> <li>• 2001 – Ires acconto – prima rata;</li> <li>• 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;</li> <li>• 3812 – Irap acconto – prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Estromissione immobile strumentale imprese individuali</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine per versare la prima rata dell'imposta sostitutiva per l'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale.</p>

	<p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprenditori individuali che hanno optato per l'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa entro il 31 maggio 2020.</p> <p><b>Modalità</b> - Il titolare della ditta individuale è tenuto a versare l'imposta sostitutiva dovuta (nella misura dell'8%), mediante F24, riportando il seguente codice tributo: "1127" – imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale.</p> <p>Per il versamento dell'imposta sostitutiva è previsto il pagamento in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 60% dell'importo dovuto entro il 30 novembre 2020;</li> <li>- il restante 40% entro il 16 giugno 2021.</li> </ul>
<b>IVA</b>	<p><b>Trasmissione telematica corrispettivi</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di ottobre, in caso di mancata installazione del Registratore Telematico.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari non superiore a 400mila euro.</p> <p>Fino al 31 dicembre 2020 le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p>

## SCADENZE AGGIORNATE AL 10 NOVEMBRE 2020

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

# L'Approfondimento

## Acconti imposte di novembre – Le novità

*In merito all'appuntamento, fissato al 30 novembre, con il versamento della seconda o unica rata delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi o IRAP, quest'anno, complice l'epidemia da coronavirus, ci sono importanti novità.*

*Infatti, oltre alla possibilità di versare gli acconti con il metodo previsionale, senza essere sanzionati se non si sfora più del 20%, è previsto lo slittamento del versamento al 30 aprile per chi, soggetto agli ISA, ha subito una diminuzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto al primo semestre 2019, di almeno il 33%.*

*Inoltre, specifiche misure sono previste per i soggetti colpiti dalle chiusure introdotte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020.*

*Prima di analizzare nel dettaglio le predette novità, si sintetizzano le regole di calcolo.*

### Come si calcolano gli acconti delle imposte

Le persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi devono effettuare due versamenti in acconto, pari, complessivamente, al 100%, sia per l'IRPEF che per l'IRAP, dell'imposta dovuta per l'anno precedente:

- il **primo acconto, pari al 40%** dell'acconto complessivo, **entro la scadenza per il pagamento del saldo**;
- il **secondo acconto, pari al 60%** dell'acconto complessivo, **entro il mese di novembre**.



#### Attenzione

Il versamento dell'acconto IRPEF e dell'IRAP è effettuato in due rate, salvo che l'importo dovuto come prima rata non superi **103 euro**; se il primo acconto risulta inferiore all'importo di cui sopra, il versamento deve essere effettuato per intero entro il mese di novembre.

Se l'importo dovuto per l'anno precedente non è superiore a euro 51,65, non è dovuto nessun acconto.

Anche per i soggetti IRES, la misura dell'acconto dell'IRES è fissata al 100%.

La prima rata d'acconto è pari al 40% dell'acconto complessivo, la seconda rata è pari al 60% dell'acconto complessivo.

### Rimodulazione e riduzione degli acconti per i soggetti ISA

A decorrere dal 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell'IRPEF sono effettuati, in **2 rate ciascuna nella misura del 50%** (art. 58, D.L. n. 124/2019).

Godono della riduzione i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
- applicano il regime forfetario agevolato o il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA (ris. 12 novembre 2019, n. 93/E).

## Proroga degli acconti 2020

Anche in questo caso sono interessati alle disposizioni sui versamenti delle imposte da dichiarazione ed in particolare del secondo acconto 2020, **i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati agli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore al limite stabilito per ciascun indice.**

La norma si applica anche:

- ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- ai contribuenti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
- ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività).

I **soggetti** che esercitano attività economiche, compresi quelli che, come detto sopra, rientrano in cause di esclusione e quelli in regime forfetario, che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**, possono versare **entro il 30 aprile 2021** la seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si tratta secondo o unico acconto del periodo d'imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020.

## Proroga per i soggetti colpiti da provvedimenti restrittivi o limitazioni

È prevista la **proroga al 30 aprile 2021** del termine per il **versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP** dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), operanti nei **settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 al c.d. Decreto "Ristori-bis"** (art. 6, D.L. n. 149/2020), che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale della c.d. zona rossa.

Inoltre, possono beneficiare della proroga anche gli **esercenti l'attività di gestione di ristoranti** con domicilio fiscale o sede nelle "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata

gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020" (si tratta della c.d. zona arancione).

Tale proroga si applica **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## Riduzione acconti 2020

A differenza di quanto previsto per le proroghe che si applicano solo ai soggetti ISA e in presenza di calo del fatturato, per questa agevolazione non ci sono limitazioni in merito ai soggetti interessati potendo fruirne **tutti i contribuenti tenuti al versamento degli acconti d'imposta**.

In sintesi, è possibile per i contribuenti **calcolare gli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, da versare nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi per il periodo d'imposta 2020), **secondo il c.d. metodo previsionale** (ovvero sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del quantum derivante dalle dichiarazioni dell'anno precedente) senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che **lo scostamento tra l'acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP si mantenga entro il margine del 20%** (art. 20, D.L. n. 23/2020).

Sono interessate le seguenti imposte:

- IRPEF;
- IRES;
- IRAP;
- imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- cedolare secca sul canone di locazione;
- imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE);
- imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).



### Attenzione

La norma non esclude la possibilità di ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**.

Pertanto e sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di controllo automatico, nulla osta alla possibilità di sanare l'omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto IRPEF, IRES e IRAP versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata (circolare 13 aprile 2020, n. 9/E).

Di conseguenza, se per effetto, anche, del ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, non risulta superiore al margine del 20%, non si applica la sanzione relativa all'omesso o insufficiente pagamento delle imposte (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).